REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semifiniti dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semifiniti industriali dei Capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare un'aliquota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che tale importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando tuttavia che, data la natura particolare che può presentare il commercio della maggioranza dei prodotti tessili compresi nel presente regolamento sembra generalmente opportuno, quando la sensibilità particolare del prodotto lo giustifica, fissare in tonnellate i massimali delle importazioni preferenziali, tenendo conto delle consegne effettuate nel corso dell'anno 1968 dai soli paesi beneficiari ; che inoltre, tenuto conto particolarmente del livello considerevole delle consegne nella Comunità dei prodotti in questione, da parte dei paesi terzi interessati, sembra opportuno, salvo casi particolari, limitare le importazioni a titolo preferenziale in provenienza da un solo paese beneficiario al 20 o al 30 % del massimale fissato per ogni categoria dei prodotti in questione ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1973 ; che, tenendo conto di quanto precede, l'importo supplementare del 5 % summenzionato può riferirsi al 1970 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi enumerati nell'allegato B, che la Comunità apra, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazi doganali entro il limite degli importi in unità di conto o in tonnellate indicati per ciascuno di essi ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari di uno dei paesi precitati, esser contenute entro una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dei paesi considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo

alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1) ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei princìpi sopra enunciati ; che, inoltre, a tale scopo e nell'ambito del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti non possono effettuarsi che per dei prodotti presentati in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ;

considerando che l'applicazione dei princìpi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi comporta, nel caso di specie, data la diversità dei prodotti in questione e la specificazione dei paesi beneficiari, dei calcoli tanto più difficili da stabilire in quanto i dati statistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che il tempo necessario per questi calcoli non è conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno, durante questa fase, ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	37,5 %
Benelux	15,1 %
Francia	27,1 %
Italia	20,3 % ;

considerando che, pur senza pregiudicare la natura comunitaria dei suddetti contingenti tariffari, è possibile prevedere, in questa fase, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che, inoltre, la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso, al termine di un periodo sperimentale limitato, al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che comporta l'istituzione di una riserva ; che nella situazione attuale tale ripartizione può essere effettuata secondo le percentuali figuranti nella tabella che precede ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri ai contingenti tariffari comunitari, tenuto conto della loro durata e del loro ammontare, non sembra compromettere in questo caso l'accesso uguale degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ;

considerando che, poiché i contingenti tariffari in questione hanno validità fino al 31 dicembre 1973, delle modifiche al regime previsto potrebbero intervenire per tener conto dell'adesione di nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1973, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per l'importo, espresso in tonnellate o unità di conto, indicato in corrispondenza di ciascuno di essi nella colonna 3 di detto allegato.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili su tali contingenti. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Per quanto riguarda i tappeti della voce n. 58.01 della tariffa doganale comune, di cui all'allegato A, il relativo certificato d'origine deve indicare il numero di nodi per metro di catena.

3. Per ciascuno degli importi dei contingenti tariffari summenzionati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale, in tonnellate o in

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

unità di conto nella colonna 4 dell'allegato A, a fianco di ogni categoria di prodotti.

4. Ogni modifica dell'allegato B, in particolare per l'aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente degli importi contingentali e degli importi massimi indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato A.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 1 sono ripartiti in aliquote che ammontano per ciascuno Stato membro ai valori o ai quantitativi indicati nella colonna 5 dell'allegato A in corrispondenza di ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento reale delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana mediante dichiarazioni di immissione al consumo e, se del caso secondo il valore, accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi enumerati nell'allegato B, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 dell'allegato A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ristabilita nei confronti del paese interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 7

Delle modifiche alle disposizioni che precedono possono intervenire per tener conto della situazione risultante dall'adesione di nuovi Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio
Il Presidente
T. WESTERTERP

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie a favore dei paesi in via di sviluppo

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)
				in %	in tonnellate (a)	
1	51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: ex A. Filati di fibre tessili sintetiche, ad esclusione dei filati semplici di politetrafloretilene B. Filati di fibre tessili artificiali: II. altri	900	30	270	Germania: 337,50 Benelux: 135,90 Francia: 243,90 Italia: 182,70
2	51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)	220	30	66	Germania: 82,50 Benelux: 33,22 Francia: 59,62 Italia: 44,66
3	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa	4 700	30	1 410	Germania: 1 762,50 Benelux: 709,70 Francia: 1 273,70 Italia: 954,10
4	56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali	600	30	180	Germania: 225,00 Benelux: 90,60 Francia: 162,60 Italia: 121,80
5	56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati	1 000	30	300	Germania: 375,00 Benelux: 151,00 Francia: 271,00 Italia: 203,00
6	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche	365	20	73	Germania: 136,88 Benelux: 55,11 Francia: 98,91 Italia: 74,10

(a) Salvo indicazione contraria.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)	
				in %	in tonnellate (a)		
7	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche	340	30	102	Germania: Benelux: Francia: Italia:	127,50 51,34 92,14 69,02
8	58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati: A. di lana o di peli fini, con (per metro di catena): — 350 o meno di 350 nodi	1 800	20	360	Germania: Benelux: Francia: Italia:	675,00 271,80 487,80 365,40
9		— da più di 350 a 500 nodi	1 400	30	420	Germania: Benelux: Francia: Italia:	525,00 211,40 379,40 284,20
10		— più di 500 nodi	7 000	50	3 500	Germania: Benelux: Francia: Italia:	2 625,00 1 057,00 1 897,00 1 421,00
11	58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: ex A. Tappeti, ad esclusione dei tappeti di cocco, di juta o di cotone	655	30	196	Germania: Benelux: Francia: Italia:	245,63 98,90 177,50 132,97
12	ex 59.04	Spago, corde e funi anche intrecciati — di canapa	1 600	30	480	Germania: Benelux: Francia: Italia:	600,00 241,60 433,60 324,80
13		— di sigal (agave sisalana)	400	30	120	Germania: Benelux: Francia: Italia:	150,00 60,40 108,40 81,20
14		— di fibre tessili sintetiche	385	30	116	Germania: Benelux: Francia: Italia:	144,38 58,14 104,33 78,15
15		— di altre materie tessili, salvo che in filati di cocco	300	30	90	Germania: Benelux: Francia: Italia:	112,50 45,30 81,30 60,90
16	ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: — non di cotone	170	30	51	Germania: Benelux: Francia: Italia:	63,75 25,67 46,07 34,51

(a) Salvo indicazione contraria.

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (a) (3)	Importo massimo per paese (4)		Importo delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (a) (5)
				in %	in tonnellate (a)	
17	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: B. di altre materie tessili	1 100	20	220	Germania: 412,50 Benelux: 166,10 Francia: 298,10 Italia: 223,30
18	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: ex II. altri non di cotone ex B. altri, non di cotone	330	30	99	Germania: 123,75 Benelux: 49,83 Francia: 89,43 Italia: 66,99
19	64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale:	— in unità di conto —			
		— mezzi stivali, stivali alti, stivali a tutta gamba e copri-calzature	1 205 000	30	361 500	Germania: 451 880 Benelux: 181 950 Francia: 326 560 Italia: 244 610
20		— altri	376 000	30	112 800	Germania: 141 000 Benelux: 56 780 Francia: 101 900 Italia: 76 320
21	64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	— in unità di conto — 5 170 000	20	1 034 000	Germania: 1 938 750 Benelux: 780 670 Francia: 1 401 070 Italia: 1 049 510
22	64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: B. altre	— in unità di conto — 3 651 000	20	730 200	Germania: 1 369 130 Benelux: 551 300 Francia: 989 420 Italia: 741 150

(a) Salvo indicazione contraria.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Jugoslavia
Kenya
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malesia
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica Centrafricana
Repubblica dominicana
Repubblica khmère
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Souaziland
Sudan
Sri Lanka
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaire
Zambia